

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

“Schema di decreto recante i criteri qualitativi e quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani ai sensi dell'articolo 195, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”

Bozza dello schema di decreto	Rilievi, osservazioni e contributi
<p>VISTA la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti;</p> <p>VISTA la legge 27 dicembre 2013, n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” e, in particolare, l'articolo 1, comma 649;</p> <p>VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, Parte IV, recante norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati e, in particolare, l'articolo 195, comma 2, lettera e) che attribuisce allo Stato la “determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione, ai fini della raccolta e dello smaltimento, dei rifiuti speciali e dei rifiuti urbani. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono definiti, entro novanta giorni, i criteri per l'assimilabilità ai rifiuti urbani”;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”;</p> <p>VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 “Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani”.</p> <p>VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 20 aprile 2017 recante “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati” ai sensi</p>	<p><i><u>Commento:</u> Assumendo che la ratio alla base di tale premessa possa essere quella di includere i rifiuti di tipo sanitario (di cui al suddetto DPR del 2003) tra quelli soggetti ai criteri di assimilazione in oggetto, si chiede se non sia il caso di specificare altresì i riferimenti normativi relativi ai singoli flussi di rifiuti disciplinati tramite particolari atti normativi, di cui al Titolo III del Testo Unico Ambientale o TUA (DLGS n. 152/2006).</i></p>

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

<p>dell'articolo 1, comma 667, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221", pubblicato nella GU n.117 del 22-5-2017;</p> <p>VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 26 maggio 2016 recante "Linee guida per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani";</p> <p>VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 di attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);</p> <p>ACQUISITA l'intesa del Ministro dello sviluppo economico, espressa con nota del ... , n.</p>	<p><i>Commento: Le novità e le differenze introdotte dal DLGS n. 49/2014 richiedono una specifica considerazione riguardo il regime di assimilazione dei RAEE</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 1 <i>Finalità</i></p> <p>1. Il presente decreto stabilisce i criteri qualitativi e i criteri quali - quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.</p> <p>2. Sulla base dei criteri individuati nel presente decreto, i comuni disciplinano le modalità per l'assimilazione ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.</p>	
<p style="text-align: center;">Articolo 2 <i>Definizioni</i></p> <p>1. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui alla Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le seguenti:</p> <p>a) rifiuti assimilabili: i rifiuti speciali non pericolosi che secondo i criteri di cui all'articolo 3 possono essere assimilati ai rifiuti urbani dal comune;</p> <p>b) rifiuti assimilati: i rifiuti di cui alla lettera a) assimilati ai rifiuti urbani dal comune ai sensi dell'articolo 1, comma 2;</p> <p>d) comuni montani non turistici: comuni totalmente montani, secondo la classificazione acquisita dall'ISTAT, con elevata e prevalente presenza di redditi da attività turistiche, ricettive e di ristorazione.</p>	<p><i>Commento: I Comuni montani "non" turistici non hanno elevata e prevalente presenza di redditi di attività turistiche e ricettive. Pertanto gli stessi non hanno particolari problemi nella gestione dei rifiuti. Si tratta quindi di un refuso da eliminare come proposto.</i></p>
<p style="text-align: center;">Articolo 3 <i>Individuazione dei rifiuti assimilabili</i></p> <p>1. I rifiuti assimilabili sono esclusivamente quelli prodotti dalle attività di cui all'allegato 1 e identificati con uno dei codici del catalogo l'elenec europeo dei rifiuti (EERCER) di cui alla</p>	<p><i>Commento: L'attribuzione di codici CER (si preferisce tale dicitura piuttosto che quella proposta di EER) appare corretta dal momento che i rifiuti assimilabili sono rifiuti speciali, e quindi caratterizzati dal relativo codice CER. Solo successivamente, tramite la delibera di</i></p>

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

<p>tabella 1 all'allegato 2.</p> <p>2. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti speciali che si formano nelle aree e-nei locali ove si svolgono lavorazioni industriali, produttive, compresi i magazzini di materie prime e di prodotti finiti, nonché quelle adibite a deposito delle imprese del settore edile, salvo i rifiuti prodotti negli uffici, nelle mense, negli spacci, nei bar e nei locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico.</p> <p>3. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti di imballaggio per il trasporto secondario e imballaggio terziario come definiti dall'articolo 218, comma 1, lettera d) ai sensi dell'art. 226, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 .</p> <p>4. Non sono assimilabili ai rifiuti urbani i RAEE professionali come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49.</p>	<p>assimilazione, diventano assimilati, ossia urbani.</p> <p><u>Commento:</u> Il riferimento alle "aree produttive" contenuto nel decreto appare ambiguo. Per una maggiore chiarezza si propone di utilizzare la stessa terminologia adottata nella definizione di rifiuto speciale dall'art. 184, comma 3, del DLGS. n. 152/2006. Inoltre, si suggerisce una ulteriore specifica al fine di includere anche i magazzini e le aree adibite a deposito delle imprese del settore edile.</p> <p><u>Commento:</u> Si propone, per una maggior chiarezza, di richiamare il divieto di conferimento degli imballaggi terziari e, a certe condizioni, di quelli secondari, come disposto dall'art. 226, comma 2 del DLGS n. 152/2006.</p> <p><u>Commento:</u> I RAEE professionali, anche non pericolosi, hanno un proprio meccanismo di gestione individuato nel DLGS n. 49/2014, che definisce i criteri di gestione e di finanziamento che non devono ricadere su altri soggetti.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 4</p> <p><i>Criteria per l'individuazione dei rifiuti assimilati</i></p> <p>1. Fermo restando l'articolo 3, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, per la definizione del limite quantitativo dei rifiuti assimilabili agli urbani il comune applica i seguenti criteri:</p> <p>a) presenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017. I comuni assimilano i rifiuti sulla base di limiti quantitativi annui stabiliti in misura non superiore al valore medio di produzione conferito da ciascuna tipologia di attività nell'anno precedente. In ogni caso i valori medi di produzione per ciascuna attività non sono superiori ai valori riportati nell'allegato 3. In caso di prima applicazione del sistema di misurazione puntuale sono adottati, per il primo anno, valori non superiori a quelli riportati all'allegato 3. I rifiuti prodotti nell'ambito delle Le attività per le quali non è indicato il valore si intendono assimilate per l'intera quantità di rifiuti prodotta;</p> <p>b) assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017. I comuni assimilano i rifiuti prodotti dalle attività con superficie non superiore al valore di cui all'allegato 4 - individuata tenendo conto esclusivamente della superficie dei locali e delle</p>	<p><u>Commento:</u> Modifica formale che si rende opportuna per maggiore chiarezza.</p> <p><u>Commento:</u> La modifica proposta è finalizzata a definire meglio le modalità di verifica dei limiti</p>

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

<p>aree suscettibili di produrre rifiuti assimilabili. Le attività per le quali non è indicato il valore si intendono assimilate.</p>	<p>quantitativi in assenza di un sistema di misurazione puntuale. Per le attività industriali tale verifica deve essere effettuata tenendo conto esclusivamente conto della superficie dei locali suscettibili di produrre rifiuti urbani (uffici, mense, spacci, bar locali al servizio dei lavoratori). Diversamente, qualora fossero incluse anche altre aree o locali produttivi, tale limite quantitativo risulterebbe troppo basso, con conseguente esclusione dall'assimilazione per l'intera quantità di rifiuti urbani. La modifica rappresenta una semplificazione per gli operatori coinvolti nel calcolo del limite della superficie da prendere a riferimento.</p>
<p>2. I rifiuti assimilabili prodotti dalle attività che superano i valori di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non sono assimilati agli urbani per l'intera quantità. Per tali rifiuti, è fatta salva la possibilità dell'attività di richiedere l'assimilazione.</p>	<p><u>Commento:</u> Non si comprende in che modo i Comuni possano dare concreta attuazione alla disposizione evidenziata. Resto ferma, di contro, la necessità di garantire al produttore la possibilità di conferire ai Comuni i propri rifiuti speciali in regime in convenzione.</p>
<p>3. Le attività che producono rifiuti non assimilati sono soggette al pagamento degli oneri per la copertura dei costi di spazzamento e lavaggio e dei costi comuni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.</p>	<p><u>Commento:</u> La formulazione del comma 3 riguarda la modalità di determinazione e applicazione della tassa sui rifiuti (stabilita da norme di rango primario). Il decreto dovrebbe invece affrontare unicamente i criteri quali/quantitativi che i Comuni devono seguire per procedere all'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani.</p>
<p>4. I comuni montani non turistici con popolazione non superiore a 1.000 abitanti possono adottare valori diversi rispetto a quelli riportati nel comma 1.</p>	<p><u>Commento:</u> Sul comma 4 si ribadisce l'esigenza di correggere il refuso</p>
<p>5. I comuni possono adottare valori inferiori rispetto a quelli riportati al comma 1, anche sulla in base della alla capacità impiantistica di trattamento effettivamente disponibile nell'ambito territoriale ottimale.</p>	<p><u>Commento:</u> La modifica ha l'obiettivo di rimarcare il fatto che la capacità impiantistica assume rilevanza principale per evitare che il Comune assimili un quantitativo di rifiuti che non è poi in grado di gestire.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 5 <i>Norme transitorie</i></p> <p>1. I comuni adeguano le proprie disposizioni regolamentari alle prescrizioni del presente decreto entro 12 mesi dalla sua entrata in vigore.</p>	
<p style="text-align: center;">ALLEGATO 1 (Articolo 3, comma 1)</p>	<p><u>Commento:</u> Si segnala, in via preliminare, valutare l'effettiva valenza di tale allegato dal momento che, ai fini dell'imposizione della Tari, il presupposto è l'occupazione di un locale, a qualsiasi uso adibito (cfr. comma 649 Legge 147/2013).</p>

Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Elenco dei rifiuti assimilabili Elenco delle attività dal cui svolgimento possono essere originati rifiuti speciali assimilabili

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
2. Cinematografi e teatri.
3. Autorimesse, **con esclusione delle aree destinate allo stazionamento/parcheggio di mezzi aziendali**
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
5. Stabilimenti balneari.
6. Esposizioni, autosaloni.
7. Alberghi con ristorante.
8. Alberghi senza ristorante.
9. Case di cura e riposo.
10. Ospedali.
11. Uffici, agenzie, studi professionali.
12. Banche ed istituti di credito.
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
16. Banchi di mercato beni durevoli.
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
20. **~~Attività industriali con capannoni di produzione~~, uffici, mense, spacci, bar locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, che siano al servizio di attività**

Commento: Si propone di sostituire “Elenco dei rifiuti assimilabili”, con “Elenco delle attività dal cui svolgimento possono essere originati rifiuti assimilabili”, con l’obiettivo di chiarire al meglio agli operatori che si tratta delle attività imprenditoriali svolte e non dei rifiuti/codici CER, che invece sembrano essere specificati nel successivo allegato 2 (Tabella 1).

Commento: Si chiede di specificare che le attività di “Autorimesse” suscettibili di produrre rifiuti assimilabili a quelli urbani sono esclusivamente quelle che esercitano tale attività verso terzi, dovendosi escludere invece da tale novero i rifiuti prodotti nelle aree destinate allo stazionamento/parcheggio di mezzi aziendali.

Commento: Quanto proposto mira a garantire coerenza con la nostra modifica all’art. 3 comma 2.

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

<p>industriali con aree di produzione”.</p> <p>21. Attività artigianali di produzione beni specifici. 22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub. 23. Mense, birrerie, amburgherie. 24. Bar, caffè, pasticceria. 25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari. 26. Plurilicenze alimentari e/o miste. 27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio. 28. Ipermercati di generi misti. 29. Banchi di mercato generi alimentari. 30. Discoteche, night club.</p>	
<p>ALLEGATO 2 (Articolo 3, comma 1) Elenco dei rifiuti assimilabili</p>	Rilievi, osservazioni e contributi sono da riportare nella tabella n. 1
<p>ALLEGATO 3 (Articolo 4, comma 1, lettera a) Limiti quantitativi in presenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.</p>	Rilievi, osservazioni e contributi sono da riportare nella tabella n. 2
<p>ALLEGATO 4 (Articolo 4, comma 1, lettera b) Limiti quantitativi in assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.</p>	Rilievi, osservazioni e contributi sono da riportare nella tabella n. 3

Tabella 1 ALLEGATO 2 (Articolo 3, comma 1) Elenco dei rifiuti assimilabili

Frazione	Descrizione	EERCER	Rilievi, osservazioni e contributi <i>Commento: La modifica si rende opportuna per coordinare l'allegato a quanto proposto all'art. 3</i>
FRAZIONE ORGANICA UMIDA	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108	
	Rifiuti biodegradabili	200201	
	Rifiuti dei mercati	200302	
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101	
	Carta e cartone	200101	

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Frazione	Descrizione	EEERCER	Rilevi, osservazioni e contributi
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102	<i>Commento: La modifica si rende opportuna per coordinare l'allegato a quanto proposto all'art. 3</i>
	Plastica	200139	
LEGNO	Imballaggi in legno	150103	
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138	
METALLO	Imballaggi metallici	150104	
	Metallo	200140	
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105	
MULTIMATERIAL E	Imballaggi in materiali misti	150106	
VETRO	Imballaggi in vetro	150107	
	Vetro	200102	
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109	
	Abbigliamento	200110	
	Prodotti tessili	200111	
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318	
RAEE	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 200121*, 200123* e 200135*	200136	<i>Commento: I RAEE sono tutti rifiuti urbani ad eccezione di quelli indicati all'articolo 3 comma 4 del presente decreto.</i>
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307	
OLI	Oli e grassi commestibili	200125	
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128	
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130	

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

Frazione	Descrizione	EERCER	Rilievi, osservazioni e contributi
			<i>Commento: La modifica si rende opportuna per coordinare l'allegato a quanto proposto all'art. 3</i>
BATTERIE E ACCUMULATORI	Batterie ed accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133*	200134	
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203	
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301	
	Altri rifiuti urbani indifferenziati non specificati altrimenti	200399	

Tabella 2 ALLEGATO 3 (Articolo 4, comma 1, lettera a) Limiti quantitativi in presenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.

Commento: risulta particolarmente difficile per attività che possono essere anche marginali come bar, pasticcerie, piccoli negozi o ristoranti, verificare limiti quantitativi in peso, mentre con i sistemi di misurazione classici previsti nel Decreto Ministeriale 20 Aprile 2017 sarebbe utile porre dei limiti volumetrici (ed in base ai contenitori porre limiti sul numero di svuotamenti di contenitori standard es. 1100 lt, oppure in metri cubi/anno) costo ed impegno del servizio dipendono generalmente dagli svuotamenti e non dai Kg che peraltro sono difficilissimi da individuare. I progetti generalmente sono a svuotamenti, i kg non si utilizzano quasi mai.

Tipologia di attività	Valore limite (kg/mq/anno)	Rilievi, osservazioni e contributi
		<i>Commento: Si propone di riconsiderare l'unità di misura kg/mq/anno, sostituendo con il valore kg/anno per ovviare al fatto che per alcune attività il confronto dei limiti quantitativi individuati in presenza o meno di un sistema di misurazione puntuale, porta a delle differenze significative.</i>

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	
2. Cinematografi e teatri	4,25	
3. Autorimesse	4,90	
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	7,45	
5. Stabilimenti balneari	6,18	
6. Esposizioni, autosaloni	5,12	
7. Alberghi con ristorante	14,67	
8. Alberghi senza ristorante	10,98	
9. Case di cura e riposo	-	
10. Ospedali	-	
11. Uffici, agenzie, studi professionali	13,55	
12. Banche ed istituti di credito	7,89	
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	11,55	
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	14,78	
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	8,00	
16. Banchi di mercato beni durevoli	14,69	
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	13,21	
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	9,11	
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	11,58	
20. Attività industriali con capannoni di produzione Uffici, mense, spacci, bar locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, che siano al servizio di attività industriali con aree di produzione”	8,25 7,53	<i>Commento: Quanto proposto mira a garantire coerenza con la nostra modifica all'art. 3 comma 2 e nel rispetto dei limiti previsti dal DPR 158/99.</i>
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	8,91	
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	90,55	

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

23. Mense, birrerie, amburgherie	62,55	
24. Bar, caffè, pasticceria	64,77	
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	22,67	
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	21,55	
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	98,96	
28. Ipermercati di generi misti	23,98	
29. Banchi di mercato generi alimentari	72,55	
30. Discoteche, night club	16,83	

Tabella 3 ALLEGATO 4 (Articolo 4, comma 1, lettera b) Limiti quantitativi in assenza di un sistema di misurazione puntuale di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2017.

Commento: il limite per negozi, pane e pasta, generi alimentari, plurilicenze è sconsigliabile. Rischia di mettere in forte difficoltà tipologie di utenze non attrezzate per individuare servizi raccolta in autonomia e comunque per quantità di produzione rifiuti che non risulterebbero significative sulla produzione complessiva

Attività	Valore limite (mq)	Rilievi, osservazioni e contributi
1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	-	
2. Cinematografi e teatri	-	
3. Autorimesse	-	
4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	-	
5. Stabilimenti balneari	-	
6. Esposizioni, autosaloni	-	
7. Alberghi con ristorante	-	
8. Alberghi senza ristorante	-	
9. Case di cura e riposo	-	
10. Ospedali	-	
11. Uffici, agenzie, studi professionali	-	

*Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

12. Banche ed istituti di credito	-	
13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	250	
14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	-	
15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	-	
16. Banchi di mercato beni durevoli	-	
17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	-	
18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	-	
19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto	-	
20. Attività industriali con capannoni di produzione Uffici, mense, spacci, bar locali al servizio dei lavoratori o comunque aperti al pubblico, che siano al servizio di attività industriali con aree di produzione”	400 -	<i>Commento: Quanto proposto mira a garantire coerenza con la nostra modifica all'art. 3 comma 2.</i>
21. Attività artigianali di produzione beni specifici	250	
22. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	-	
23. Mense, birrerie, amburgherie	-	
24. Bar, caffè, pasticceria	-	
25. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	250	
26. Plurilicenze alimentari e/o miste	250	
27. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio	-	
28. Ipermercati di generi misti	400	
29. Banchi di mercato generi alimentari	-	

Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
DIREZIONE GENERALE PER I RIFIUTI E L'INQUINAMENTO

30. Discoteche, night club	-	
----------------------------	---	--